

DESCRIZIONE	Titolo di studio posseduto prima dell'Abilitazione	Data limite per l'iscrizione	Data limite per sostenere gli esami	Note
L'art. 8 bis della Legge 11 gennaio 1979, n.12, modificata dal D.L. 15/02/2007, n.10 ed entrato in vigore in data 12 aprile 2007 con la Legge di conversione del 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007)				
<i>"coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".</i>				
Soggetti che alla data del 12 aprile 2007 avevano già conseguito l'Abilitazione	Diploma scuola secondaria di secondo grado Diploma di laurea non previsto dall'attuale o dalla precedente normativa	12 aprile 2010		
Soggetti che alla data del 12 aprile 2007 avevano già conseguito l'Abilitazione	Diploma di laurea previsto dall'attuale o dalla precedente normativa	non sono soggetti ad alcuna limitazione		
Soggetti che alla data del 12 aprile 2007 avevano già conseguito l'Autorizzazione (ex art. 3 - legge 1081/1964) e non sono stati mai iscritti ad alcun Albo Provinciale	Diploma scuola secondaria di secondo grado Diploma di laurea non previsto dall'attuale o dalla precedente normativa			Non è più possibile l'iscrizione poiché il termine ultimo era il 4 febbraio 1979
Soggetti che alla data del 12 aprile 2007 avevano già conseguito l'Autorizzazione (ex art. 3 - legge 1081/1964) e non sono stati mai iscritti ad alcun Albo Provinciale	Diploma di laurea previsto dall'attuale o dalla precedente normativa			Non è più possibile l'iscrizione poiché il termine ultimo era il 4 febbraio 1979
Soggetti che alla data del 12 aprile 2007 avevano già conseguito l'Autorizzazione o l'Abilitazione ed erano già stati precedentemente iscritti ad un Albo Provinciale	Diploma scuola secondaria di secondo grado Diploma di laurea non previsto dall'attuale o dalla precedente normativa	non sono soggetti ad alcuna limitazione		
Soggetti che alla data del 12 aprile 2007 avevano già conseguito l'Autorizzazione o l'Abilitazione ed erano già stati precedentemente iscritti ad un Albo Provinciale	Diploma di laurea previsto dall'attuale o dalla precedente normativa	non sono soggetti ad alcuna limitazione		

DESCRIZIONE	Titolo di studio posseduto prima dell'Abilitazione	Data limite per l'iscrizione	Data limite per sostenere gli esami	Note
<i>"I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013."</i>				
Soggetti che alla data del 12 aprile 2007 non avevano concluso gli esami della sessione 2006/2007	Diploma scuola secondaria di secondo grado Diploma di laurea non previsto dall'attuale o dalla precedente normativa	non sono soggetti ad alcuna limitazione	31 dicembre 2013	a tale data gli esami dovranno essere conclusi pertanto l'ultima sessione utile sarà 2012/2013 (si precisa che tale limite è riferito esclusivamente ai soggetti che non hanno superato gli esami in corso al 12 aprile 2007 e si ripresentano alle sessioni successive)
Soggetti che alla data del 12 aprile 2007 non avevano concluso gli esami della sessione 2006/2007	Diploma di laurea previsto dall'attuale o dalla precedente normativa	non sono soggetti ad alcuna limitazione		Anche se il diploma di laurea è stato conseguito successivamente al 12 aprile 2007
Soggetti che alla data del 12 aprile 2007 avevano presentato domanda o erano iscritti al Registro dei Praticanti ovvero erano in possesso del certificato di compiuta pratica	Diploma scuola secondaria di secondo grado Diploma di laurea non previsto dall'attuale o dalla precedente normativa	non sono soggetti ad alcuna limitazione	31 dicembre 2013	a tale data gli esami dovranno essere conclusi pertanto l'ultima sessione utile sarà 2012/2013
Soggetti che alla data del 12 aprile 2007 avevano presentato domanda o erano iscritti al Registro dei Praticanti ovvero erano in possesso del certificato di compiuta pratica	Diploma di laurea previsto dall'attuale o dalla precedente normativa	non sono soggetti ad alcuna limitazione		Anche se il diploma di laurea è stato conseguito successivamente al 12 aprile 2007

Si ricorda che la scadenza per le domande di iscrizione da inoltrare al Consiglio Provinciale territorialmente competente scadranno il 12 aprile 2010, pertanto saranno ritenute valide tutte le istanze consegnate a mano o spedite con raccomandata o e-mail certificata, sia del mittente che del destinatario, anche se deliberate successivamente.

DESCRIZIONE	Titolo di studio posseduto prima dell'Abilitazione	Data limite per l'iscrizione	Data limite per sostenere gli esami	Note
-------------	--	------------------------------	-------------------------------------	------

Per i dipendenti pubblici in possesso di abilitazione che non si sono mai iscritti, si ricorda la normativa di riferimento:

Incompatibilità - Art. 4 legge 11 gennaio 1979, n.12

L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro non è consentita in permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti.

Incompatibilità - artt. 56, 56 bis, 57, 58, 58 bis e 58 ter - Legge 23 dicembre 1996, n.662.

56. Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DESCRIZIONE	Titolo di studio posseduto prima dell'Abilitazione	Data limite per l'iscrizione	Data limite per sostenere gli esami	Note
-------------	--	------------------------------	-------------------------------------	------

58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.

58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità.

Pertanto, potranno iscriversi solamente i dipendenti pubblici che siano in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, a condizione che l'attività professionale non costituisca una situazione di evidente conflitto di interessi con il lavoro svolto alle dipendenze dell'Amministrazione Pubblica interessata.

DESCRIZIONE	Titolo di studio posseduto prima dell'Abilitazione	Data limite per l'iscrizione	Data limite per sostenere gli esami	Note
-------------	--	------------------------------	-------------------------------------	------

Mentre, non potranno iscriversi i dipendenti a tempo pieno, anche se con contratto a tempo determinato o in aspettativa, a meno che, solo per questo ultimo caso, entro il 12 aprile 2010 non entri in vigore il “COLLEGATO LAVORO” che prevede delle novità sul pubblico impiego in materia di aspettativa:

Art. 18 - Aspettativa

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.

2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.